

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2022 - 2023

### Riferimenti normativi

- **Art. 172 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL**
- **Art. 11 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

La nota integrativa ai bilanci di previsione prevista dall'art. 11, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 118/2011 è il documento illustrativo delle previsioni di bilancio dell'ente, fornendo ogni notizia utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. La nota integrativa è anche l'occasione di un riepilogo quale indice di riferimento e bussola d'orientamento tra i numerosi allegati ai bilanci, per una migliore comprensione dei documenti i riferimenti sotto riportati partono dall'art. 172 del TUEL, continuano con le indicazioni dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 d.lgs. n. 118/2011.

### **a) ELENCO INDIRIZZI INTERNET**

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto, del bilancio di previsione dell'Ente <http://www.comune.sanpietromosezzo.no.it/ComTrasparenza.asp?Id=147>  
<http://www.comune.sanpietromosezzo.no.it/> <http://www.comune.sanpietromosezzo.no.it/ComBilancio.asp>

### **b) VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE**

Allo stato non ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 in quanto non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865 e 05/08/1978, n. 457 - che potrebbero essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.

### **c) TARIFFE ED ALIQUOTE DI IMPOSTA**

Nella predisposizione degli strumenti di programmazione 2021/2023, l'Ente ha tenuto conto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n.160) e legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178) che si articolano nei seguenti punti:

#### **- UNIFICAZIONE IMU – TASI:**

L'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), abolisce, al comma 738, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Il comma 740 chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.

Il comma 741 detta le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii alle discipline dei previgenti prelievi immobiliari.

L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni, aumentandola fino all'1,06 per cento o diminuendola fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, l'aliquota base è fissata dal comma 753 allo 0,86 per cento, misura determinata dalla somma delle aliquote base dell'IMU e della TASI. Non si tratta di un mutamento di sostanza della previgente disciplina, né di un aumento di pressione fiscale in quanto, restano ferme sia la riserva allo Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento, non modificabile localmente, sia il limite massimo entro il quale i Comuni possono aumentare l'aliquota (1,06 per cento).

Il gettito della nuova IMU, tenuto conto del taglio operato alla fonte da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati e destinato ad alimentare il FSC, previsto per il 2021 è pari ad € 1.124.937,00.=,

- **TARI:** Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei

rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Viene confermata l'Addizionale comunale Irpef a scaglioni di reddito:

Scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60%

Scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70%

Scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,75%

Scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,78%

Scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80%

Soglia esenzione: 25.000 euro

#### **CANONE PATRIMONIALE,**

L'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce i tributi minori Tosap/Cosap, Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni

Il gettito previsto per il triennio 2021/2023 è pari ad €. 57.500,00 per ciascun anno.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30.12.2020, sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019.

#### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:**

Prudenzialmente, non essendo stata pubblicata la ripartizione del fondo, e tenuto conto che non si conosce l'importo della riduzione applicata per la mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010) la previsione del fondo viene formulata, sulla base delle spettanze definitive riconosciute nell'anno precedente, nell'importo di €. 140.000,00 per ciascuno degli l'anno 2021-2022-2023.

#### **d) SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Anche per il 2021 si registra una sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

#### **e) TABELLA RISCONTRO SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE 2020**

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

**B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

<b>COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO</b>		Prov.	<b>NO</b>
-------------------------------------	--	-------	-----------

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

L'ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale

**f) CONCORDANZA TRA BILANCIO DI PREVISIONE ED OBIETTIVO DI SALDO EQUILIBRI FINALI**

Ai fini del rispetto degli equilibri finali, ex pareggio sostanziale di bilancio (Legge n. 243 del 24 dicembre 2012, articolo 9, Legge 30.12.2018, n. 145) si rinvia agli allegati al bilancio ove si trovano i dati relativi che danno conto del rispetto dei limiti normativi.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'esercizio 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato

(compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto

La traduzione pratica è l'allentamento dei vincoli all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o dell'indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento di Comuni e Province, prima condizionati dalle norme sul pareggio di bilancio.

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.697.103,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.371.445,00 0,00	2.242.291,00 0,00	2.242.690,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.267.655,00 0,00 72.036,00	2.133.621,00 0,00 72.036,00	2.128.909,00 0,00 72.036,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	103.790,00 0,00 0,00	108.670,00 0,00 0,00	113.781,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>				
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		201.000,00	205.000,00	205.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		201.000,00 0,00	205.000,00 0,00	205.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### g) SCHEMI DEI BILANCI DI PREVISIONE

I prospetti sotto descritti sono quelli ricavati dal programma informatico in dotazione e comprendono:

- previsioni di entrata competenza e cassa per il primo esercizio e competenza esercizi successivi;
- previsioni di spesa competenza e cassa per il primo esercizio e competenza esercizi successivi;
- riepiloghi entrate e spese;
- quadri riassuntivi;
- equilibri di bilancio.

#### h) PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio 2020 presenta un *avanzo* di amministrazione presunto di € **2.004.783,01** di cui disponibile presunto di € **1.255.704,02** così determinato:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.384.606,04</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>952.224,78</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.059.878,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	3.391.926,78
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	<b>2.004.783,01</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 <sup>(1)</sup>	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>2.004.783,01</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>	403.543,19
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	44.573,81
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	6.912,57
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>455.029,57</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>281.530,32</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.268.223,12</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

**i) PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO**

Si rinvia alle apposite tabella estratte dal programma di contabilità finanziaria in dotazione.

**j) COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014

n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

La legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017 con il **comma 882** viene modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di revisione, a partire dal 2018. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Il comma 79 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%. La norma amplia la capacità di spesa di tali enti.

Dall'esercizio 2021 l'accantonamento a bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dovrà essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato.

Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell'ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice, è infatti decaduta la possibilità di avvalersi degli altri due metodi alternativi di determinazione. (rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi / media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno nel quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Per la determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.
2. Calcolare per ciascuna tipologia (o aggregato più analitico) delle entrate individuate al punto 1) la media tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi con riferimento agli incassi in conto competenza e in conto residui)
3. Determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Nel bilancio 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato applicando il criterio della media semplice. Sono state individuate le entrate per le quali calcolare il fondo facendo riferimento alla tipologia e dettagliando ulteriormente il calcolo fino al singolo capitolo d'entrata.

Per ciascuna entrata rilevante ai fini della determinazione del FCDE sono stati calcolati, per ciascun anno del quinquennio 2015/2019, i rapporti tra il riscosso (competenza + residui per gli anni precedente all'avvio dell'armonizzazione) e l'accertato di competenza a livello di singolo capitolo, calcolata la media semplice del

quinquennio e poi il complemento a 100 rispetto alla percentuale media calcolata. La percentuale così risultante è stata applicata agli stanziamenti del capitolo per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

L'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio, si rinvia alle apposite tabella estratte dal programma di contabilità finanziaria in dotazione.

## **FONDI DI RISERVA**

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,46.% per il 2021, 0,49 % per il 2022 e 0,49 % per il 2023.

*Non facendo* l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 15.000,00, pari allo 0,47 % (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, oppure con delibera di Consiglio all'atto stesso dell'approvazione del bilancio, dando atto nella nota integrativa della ricorrenza delle condizioni che rendono obbligatoria la costituzione del fondo, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

All'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' stato aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile";

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	1.361.700,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	=
Totale		1.361.700,00
Percentuale applicata		1%
Importo FGDC da accantonare		13.617,00

**k) PROSPETTO VINCOLI DI INDEBITAMENTO**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021**

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.003.261,17	1.864.574,00	1.859.574,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	62.716,39	52.000,00	52.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	241.111,97	293.867,00	292.167,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.307.089,53</b>	<b>2.210.441,00</b>	<b>2.203.741,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	230.708,95	221.044,10	220.374,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	34.500,00	29.621,00	24.509,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>196.208,95</b>	<b>191.423,10</b>	<b>195.865,10</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	770.026,30	666.237,88	557.569,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>770.026,30</b>	<b>666.237,88</b>	<b>557.569,09</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

**l) PROSPETTO SPESE PER UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI UE ED INTERNAZIONALI**

Non ricorre la fattispecie.

**m) PROSPETTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Allegato non obbligatorio ai sensi dell'art.11, commi 3 e 10 del DLgs.118/2011.

**n) (lettera a) art. 11 D.lgs. 118/2011) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni di entrata sono state prudenzialmente effettuate con i seguenti criteri:

- per gli accertamenti tributari, la stima si basa sugli accertamenti già emessi e sulle rettifiche intervenute;
- per le previsioni del Fondo di solidarietà comunale si è fatto riferimento agli stanziamenti ufficiali del Ministero degli Interni sull'apposito sito Finanza Locale;
- gli accantonamenti potenziali sono riferiti al Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato previsto nei limiti di legge ed al relativo prospetto allegato al quale si rinvia;
- le entrate non contemplate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità sono tutte le altre entrate previste nel bilancio e per le quali non vige l'obbligo di accantonamento in quanto sono previsioni effettuate su serie storiche di riscossione;
- per quanto riguarda le previsioni dell'addizionale comunale all'IRPEF si sono seguite le indicazioni fornite da Arconet e dai decreti MEF;

**o) (lettera b) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DELL'AVANZO NON VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2020.**

Come si evince dal prospetto di cui alla precedente lettera h, le quote di avanzo vincolato sono pari a zero.

**p) (lettera c) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Come si evince dal prospetto di cui alla precedente lettera h, l'utilizzo dell'avanzo vincolato è pari a zero.

**q) (lettera d) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

Di seguito si riportano le spese in conto capitale del triennio con evidenza delle fonti di finanziamento.

SPESA					ENTRATA - FINANZIAMENTO												
Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Descrizione	2021					2022			2023			
						Oneri Urbaniz.	Contrib.Regionale	Contributo Min.Interno	Contributi vari	Conc.Aree Cimiteriali	Oneri Urbaniz.	Contributo Min.Interno	Conc.Aree Cimiteriali	Oneri Urbaniz.	Contributo Min.Interno	Conc.Aree Cimiteriali	
01.05-2.02	2041	1.000,00		0,00	Acquisto attrezzature per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	1.000,00											
10.05-2.02	3103,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Manutenzione straordinaria strade comunali	60.000,00					60.000,00			60.000,00			
10.05-2.02	3108	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale L.160/2019			100.000,00				100.000,00			100.000,00		
12.09-2.02	3786	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Manutenzione straordinaria cimiteri (E.766)					1.000,00			5.000,00				5.000,00
08.01-2.02	3990	39.000,00	40.000,00	40.000,00	Opere di urbanizzazione primaria	39.000,00					40.000,00			40.000,00			
		<b>201.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
						<b>201.000,00</b>					<b>205.000,00</b>			<b>205.000,00</b>			

**r) (lettera e) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE INDICANDO LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive perfezionate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Nel presente bilancio non sono stati determinati i fondi pluriennali vincolati in quanto l'iter di approvazione del bilancio 2021-2023 avviene prima del riaccertamento dei residui, delle variazioni per esigibilità differita e quindi dell'approvazione del rendiconto 2020.

**s) (lettera f) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

Il Comune di San Pietro Mosezzo non ha rilasciato alcuna garanzia.

**t) (lettera g) art. 11 d.lgs. n. 118/2011) ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Non sussiste la fattispecie.

**u) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI**

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Misura Partecipazione</b>	<b>Durata</b>	<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2021 sul bilancio dell'amministrazione</b>	<b>Attività</b>	<b>Risultati di Bilancio ultimi tre esercizi</b>	<b>Link</b>
Acqua Novara VCO S.P.A. Via Triggiani n. 9 Novara C.F.02078000037	0,0469%	2027	11.500,00	Gestione del servizio idrico integrato	2019: € 5.062.447,00 2018: € 4.822.352,00 2017 : € 6.875.505,00	<a href="http://www.acquanovaravco.eu/">http://www.acquanovaravco.eu/</a>
Consorzio case Vacanze Comuni Novaresi Via F.lli Rosselli, 1 Novara C.F. 80010440032	0,41%	2025	400,00	Organizzazione soggiorni vacanze, in particolare per minori ed anziani appartenenti ai Comuni consorziati e, qualora vi fosse disponibilità di posti, ad altri Comuni o Enti che ne facciano richiesta.	2019: € 119.673,86 2018: € 116.320,62 2017: € 132.993,49	<a href="http://www.casevacanze-comuninovaresi.it/">http://www.casevacanze-comuninovaresi.it/</a>
Consorzio Bacino basso Novarese	0,090%	2054	327.630,00	Funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i comuni che lo costituiscono ( raccolta rifiuti urbani e raccolte differenziate, pulizia del suolo pubblico ecc.)	2019 :€ 22.599,00 2018: € 29.626,00 2017: € 21.992,00	<a href="http://www.cbbn.it/">http://www.cbbn.it/</a>
CISA Ovest Ticino ex Cisa 24	2,384%	2017	90.000,00	Servizi Socio-Assistenziali	2019: € 588.205,59 2018: € 417.233,90 2017: € 5.489,20	<a href="http://www.cisa24.com/">http://www.cisa24.com/</a> <a href="http://www.cisaovesticino.it/">http://www.cisaovesticino.it/</a>

**v) ALTRE INFORMAZIONI**

Tra le altre informazioni ed oltre a quelle sopra riportate si evidenzia che in allegato ai documenti contabili ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 172 TUEL):

- DUPS documento unico di programmazione semplificato;
- prospetto equilibri di bilancio;